

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 DEL 27/ 03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di marzo alle ore 19.15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze consiliari, della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente in data 22/03/2019 prot.llo 2447 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione. Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.10 e assenti, n. 02 come segue

N.D'ord	Cognome	Nome		presenti	assenti
1	GUIDA	DAVIDE	SINDACO	X	
2	CRISCI	VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
3	ZIMBARDI	NICOLA	"	X	
4	LETTIERI	GIOCONDA	"		X
5	BATTISEGOLA	GENNARO	"	X	
6	CRISCI	FRANCESCO	"	X	
7	CRISCI	MARIA MERCEDES	"	X	
8	CRISCI	SABATINO	"	X	
9	CIMMINO	MARIA ANTONIETTA	"	X	
10	GUIDA	GIUSEPPE	"		X
11	CANGIANO	DOMENICO	"	X	
12	MEDICI	TERESA	"	X	
			"		

Giustificano l'assenza i Consiglieri comunali

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Gennaro Battisegola nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Bocciero incaricato della redazione del presente verbale

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

In continuazione della seduta

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tassa sui servizi indivisibili - anno 2019- "

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO il Consigliere Cangiano il quale rileva che le aliquote servono per coprire i costi di servizi indivisibili come indicati nella proposta e chiede perché per le strade sono state previste delle somme in più rispetto agli anni precedenti, e udita la replica del Sindaco che indica i singoli servizi evidenziando che la finalità è quella di garantire migliori servizi ai cittadini e che in ogni caso si tenderà a ridurre la spesa complessiva;

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione di seguito riportata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, allegati al presente atto;

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 contrari (Cangiano e Medici) - espressi nelle forme di legge e di Regolamento

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile e invita alla votazione che dà il seguente risultato: n. 08 voti favorevoli e n. 02 contrari (Cangiano e Medici).

Pertanto il Consiglio comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000

.....la seduta continua.....



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021 Arienzo (CE)

Tel. 0823 804210 - 805351 - Fax 0823 804619

SETTORE II

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 04 DATA 11/03/2019

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA: NUMERO...05...DATA 13-3-2019

OGGETTO: Determinazione Aliquote e Detrazioni componente TASI (tassa sui servizi indivisibili)

Anno 2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

IL Responsabile del Servizio Finanziario

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale unica (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05.09.2014, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.07.2016 e n. 20 del 23.05.2017 ;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote TASI, confermando le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2017, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con adeguamento alle disposizioni normative successivamente intercorse:

Tributo servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2017	
Aliquota per abitazione principale di cat.A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO l'articolo 1, comma 37, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali anche per l'anno 2019 rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2019, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati, eventualmente stabilita;

ATTESO che, per l'anno 2017, l'ente ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di prevedere la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale posta nello stesso ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.", inerente la determinazione, per l'anno 2019, delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU, nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2018, come di seguito riportate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota fabbricati Cat.D	9,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica	€ 200,00

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e delle disposizioni della Legge n. 208/2015 e della Legge n. 232/2016 e della legge 205/2017, confermando quelle in vigore nell'anno 2018, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2018, come da prospetto che segue:

Tributo servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2019	
Aliquota per abitazione principale di cat.A/1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	1, per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 85.000,00
Cura del verde pubblico	€ 1.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 17.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
TOTALE	€ 104,500,00

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2018 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

PROPONE

Affinchè il Consiglio Comunale deliberi

Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare per l'anno 2019 le aliquote TASI, confermando quelle stabilite per l'anno 2018, alla luce della normativa richiamata in premessa, nella seguente misura:

Tributo servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2019	
Aliquota per abitazione principale di cat.A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1, per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

2. Di dare atto che per l'anno 2017 l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Di confermare anche per l'anno 2019, quanto previsto per l'anno 2016, stabilendo quanto segue:
 - ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
 - che la riscossione dell'imposta TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata in autoliquidazione assicurando, nel contempo, la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, entro le seguenti scadenze:


- entro il 16 giugno 2019 acconto
- entro il 16 dicembre 2019 saldo

- che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in una rata unica entro la scadenza della prima rata di acconto;

5. **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
6. **Di individuare** i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come segue:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 85.000,00
Cura del verde pubblico	€ 1.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 17.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
TOTALE	€ 104,500,00

7. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento di disciplina del tributo e alla normativa vigente in materia;
8. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali, quali la trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
9. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
10. **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vincenzo Brusio

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147/bis, comma 1°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Arienzo, li 11/03/2019


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Rag. Vincenzo Trusio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti,

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Arienzo, li 11/03/2019


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Rag. Vincenzo Trusio

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gennaro Battisegola



IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to Dott. Antonio Bocciero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. e ii) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32, comma1 della Legge 18/06/2009, n.69 e ss.mm. e ii)

Dalla Residenza Comunale, li 8-6-2019

Il Messo Comunale
F.to Alessandro Zimbardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000);

E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.267/2000);


E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124,c.1, D.Lgs. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal.. 8-6-19..... al.....

Dalla Residenza comunale, li 8-6-19

Il Responsabile del Settore I
F.to Carmela D'Addio

Per copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 8-6-19



Il Responsabile del Settore I
Carmela D'Addio